



ORDINANZA N. 32 del 21/03/2020

Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Misura di Quarantena.

(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6", sopra citato;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Regione Calabria;

Vista l'Ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria;

Vista l'Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria;

Vista la comunicazione giunta via PEC del 21/03/2020 prot. arrivo n. 4648 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, prot. n. 12730 del 21/03/2020 mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza per *Omissis*, in quanto la stessa necessita di essere sottoposta alla misura della quarantena obbligatoria presso la propria residenza dal 15/03/2020 fino al giorno 29/03/2020 compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia per contatto stretto con il COVID_19 positivo;

Preso atto che *Omissis*è residente in questo Comune;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale*";

ORDINA

Che *Omissis*, è sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena presso il domicilio suddetto, in quanto misura prevista dal protocollo redatto dall'unità di crisi dell'A.S.P. di Vibo Valentia, dal 21/03/2020 fino al giorno 03/04/2020 compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia.



Che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:

- a) Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- b) Divieto di contatto sociale;
- c) Divieto di spostamenti viaggi;
- d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento;

Alla Polizia Locale, alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia, al Commissariato di P.S. ed al Comando Compagnia Carabinieri, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dal **21/03/2020** fino al **03/04/2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato, provvedendo altresì a segnalare il reato alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti procedure con il personale deputato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Salvatore GUERRA